

Convegno Cesifin

“UNA NUOVA AGRICOLTURA Tra crisi delle materie prime e globalizzazione”

Firenze, Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti

lunedì 22 novembre 2010

POLITICHE PER I CONSUMATORI E PER GLI AGRICOLTORI

*Sergio De Felice **

Desidero innanzitutto ringraziare il professor Morbidelli – che verrà presto insignito di uno dei premi più autorevoli ai quali un professore del diritto pubblico, amministrativo o costituzionale possa aspirare - di avermi concesso l’opportunità di potermi esprimere in questa sede prestigiosa in materie nelle quali invero ho investito da qualche anno a questa parte molte energie, sia pure con passione. Lo ringrazio anche per le parole di stima che ha voluto tributare all’Istituto al quale mi onoro di appartenere.

Saluto il Professor Scaramuzzi, presidente dell’Accademia e tra i maggiori storici della agricoltura italiana.

Faccio presente che ciò che dirò costituisce frutto di mie personali suggestioni di studioso, applicato da due anni e mezzo al ruolo di capo ufficio legislativo di due ministri che si sono succeduti, ma tali pensieri non necessariamente coincidono con ciò che fa o vuole poi l’attività politica: in sintesi, me ne assumo la personale responsabilità di pensiero.

Esistono **molteplici nozioni di sicurezza alimentare**: la prima, basilare, indica il superamento del problema della **fame** nel mondo e risolverebbe la carenza di alimenti nei paesi poveri; la seconda, affronta il problema della sicurezza alimentare nel senso di tutela anticipata della **salute delle persone** (si tratta di prerequisiti minimi di sicurezza); la terza, affronta il problema della **genuinità** dei prodotti alimentari, riferendosi a quelli che la dottrina chiama requisiti aggiuntivi; la quarta affronta il problema giuridico e direi ancora prima psicologico della **rassicurazione** dei consumatori – nel sensi di renderli **consapevoli** al momento delle scelte e degli acquisti dei prodotti agro-alimentari.

Connesso a tali problematiche è anche il lamentato problema della crisi del sistema, dovuto – anche a causa o nonostante la globalizzazione – all’aumento ingiustificato **dei prezzi**, che indebolisce ancora di più le categorie deboli e che mette ulteriormente a rischio quei beni che si perseguono tutelando la sicurezza alimentare.

Le **ragioni della crisi**: **Al Gore** nel suo lavoro “La verità scomoda” afferma che un pasto medio nel mondo oggi percorre quasi duemila chilometri; la **speculazione** finanziaria che si interpone in questo grande mercato globale; la legge del più forte, che involge non solo il rapporto tra venditori e acquirenti-consumatori, ma anche il rapporto tra produttori, fornitori e subfornitori, determinando quel fenomeno, noto tra i giuristi, chiamato di **abuso di posizione dominante** non solo nell’ambito del mercato, ma anche nei rapporti tra le parti (penso all’allevatore che vende al grande produttore, penso alla **GDO**).

Le ragioni della tutela sono che consumatori e agricoltori sono entrambi tutelati in quanto parte debole.

Il **consumatore** è il cittadino comune (lasciamo perdere la considerazione che anche il ristoratore che acquista al mercato rientra nella nozione di consumatore); è esposto alla crisi di materie prime,

* Consigliere di Stato, Capo dell’Ufficio Legislativo, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali .

all'aumento dei prezzi, alle incertezze di prodotti sconosciuti e di cui non si fida; subisce le regole: è quasi in una posizione che il diritto definirebbe di **soggezione**.

Gli **agricoltori** sono degni di tutela particolare perché producono ciò che mangiamo, perché sono imprenditori sottoposti non solo al rischio di impresa, ma anche a quello atmosferico (**c.d. teoria del doppio rischio**); perché proteggono e curano la terra che lasceremo alle future generazioni; perché sono schiacciati dalle posizioni dominanti della grande distribuzione e perché, pur nel contesto globale, subiscono le regole del mercato.

Entrambi vanno riguardati, in quanto la tutela degli agricoltori, che producono la materia prima, produce, a cascata, anche il benessere finale della collettività, dei consumatori.

Quali sono i giusti modi di intervenire, per rendere giusto il mercato, nel senso che esso debba perseguire il **bene comune**, per utilizzare l'ultima espressione del **Papa**?

Innanzitutto, il diritto agrario sorge come un **diritto speciale**, con discipline speciali dal punto di vista fiscale, previdenziale, agevolativo, della semplificazione, delle regole, dello statuto.

Nelle **varie manovre finanziarie** anticrisi troviamo che vengono tutelate le grandi imprese, i lavoratori, i piccoli e medi imprenditori; **mai gli agricoltori**.

Non è condivisibile, in un momento di politica restrittiva, concepire **aiuti** e pagamenti, fondi di favore, sia pure per categorie di agricoltori produttori particolarmente svantaggiati: facendo il codice agricolo io e il professor Germanò abbiamo dovuto mettere in norma primaria **fondi sorti** per necessità transitorie, ma non si può pretendere un legittimo affidamento, per sempre, a procedure di favore.

Ricordo che, a prescindere da valutazioni di merito, la ragione del divieto di aiuti di Stato (pur ammessi in taluni casi e con specifiche procedure) è che essi **disincentivano** al miglioramento e alla competitività e non risolvono i problemi reali.

Quindi è necessario apportare discipline generali, valide a regime come sistema, sia pure di particolare attenzione.

Non sono concorde neanche con agevolazioni, esenzioni, misure di favore **prorogate** (*sunset laws*): se è vero che è necessario troncare la copertura finanziaria dei provvedimenti (espressione sul cui senso andrebbe aperto un capitolo a latere) è vero che la **incertezza** della disciplina comporta di per sé una incertezza per gli operatori.

Occorre quindi pensare a misure generali. Diceva il *Rousseau* che le norme debbono essere generali e astratte, non debbono valere per un caso né per una persona.

In questo momento di politica restrittiva, di scarsità di risorse, propongo tre, quattro riforme generali a costo zero: tutela civile del consumatore; tutela penale del consumatore; statuto dell'imprenditore agricolo.

Il consumatore si trova in posizione di disegualianza. Un famoso giurista parla di scambi senza accordo, di **disumanizzazione** del contratto. Nei contratti di massa e meccanici non vi è conoscenza né rapporto tra acquirente e vero produttore: vi è un *facere*, il prodotto, il processo produttivo, e un *dicere*, che colma la **c.d. asimmetria informativa che sconta il consumatore**.

Solo nella vendita diretta avviene il vero incontro tra le persone del produttore e del consumatore.

Il *dicere* avviene con la etichetta, che è a sua volta un bene, e con la pubblicità. Come la pubblicità non deve essere ingannevole, la etichetta deve essere informativa e **non decettiva**.

Con il DDL presentato in questa legislatura, approvato dai due rami del parlamento pressoché alla unanimità, si prevede che la etichetta debba indicare altresì la **origine o provenienza** della materia prima utilizzata per la produzione per il caso di prodotto trasformati.

Norma simile nel 2004 fu contrastata a livello comunitario: si disse allora, da parte della Commissione, che indicare il luogo di origine o provenienza della materia prima significherebbe indurre il consumatore a preferire prevalentemente prodotti nazionali.

Allora, la lobbie contraria fu da parte dei **Paesi** che sono prevalentemente **trasformatori**. Oggi il problema dei paesi emergenti e dei loro prodotti è comune all'Europa, nel contrasto di paesi emergenti.

Come ha detto Obama nel novembre 2008 gli americani debbono sapere ciò che arriva sulle loro tavole.

La direttiva in materia chiede in etichetta un numero elevatissimo di notizie e dati, ma **si disinteressa della provenienza della materia prima**. E' evidente che tale disciplina, che tutela consumatori e agricoltori al contempo, pone alcuni problemi: va limitata ai c.d. prodotti **monoprodotti**, nei quali cioè sia possibile individuare la materia prima prevalente (sarà possibile per la passata di pomodoro, per il latte o i formaggi, per l'olio e oliva, forse per le nocciole in relazione al cioccolato, forse per il grano rispetto alla pasta). La normativa comunitaria, infatti, secondo una **filosofia opposta e convergente al contempo**, persegue l'obiettivo di ritenere obbligatoria la indicazione della origine della materia prima, prodotto per prodotto (olio, prima era il luogo del frantoio, latte, pomodoro e così via): La proposta nazionale invece in modo forte vorrebbe prima di tutto affrontare il principio salve le limitazioni in sede tecnica attuativa.

Inoltre, la proposta nazionale ha un evidente limite, appunto che è nazionale: se non si vogliono prevedere oneri amministrativi ingiustificati e soprattutto discriminatori a carico delle sole aziende nazionali, è evidente che essa deve tradursi quanto prima in una proposta a livello comunitario, a tutela del c.d. principio di reciprocità, ma in realtà di omogeneità sul territorio comunitario degli oneri amministrativi.

E in effetti la direttiva prevede che per norme di questo tipo, cioè **tecniche**, vi sia (vi è stato) un periodo di sospensione (*c.d. stand still*) proprio perché tale ddl nazionale si propone di provocare una fase di valutazione della proposta da parte della Commissione europea.

Origine e provenienza hanno significati differenti: origine denota la provenienza che caratterizza il prodotto; la provenienza indica soltanto la provenienza geografica. La direttiva comunitaria richiede che tale indicazione sia possibile come imposizione solo quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore.

Debbo dire che tale clausola mi è sempre sembrata null'altro che la riproduzione dei requisiti dei **vizi della volontà** in diritto civile: la omissione non deve avere effetto decettivo, inducendo in errore il compratore sulle **qualità essenziali**. Anche a proposito dei requisiti minimi di sicurezza, la dottrina ha affrontato la sua natura, richiamando i vecchi e mai invecchiati istituti dei vizi della cosa (imperfezioni, quali sono i **prerequisiti**) e mancanza di qualità promesse (per il caso di mancanza di qualità).

Il bene giuridico "**sicurezza alimentare**" in diritto penale è previsto dal reg. Comunitario 178 del 2002. Soltanto l'Italia ha ritenuto di attuarlo a mezzo di sanzioni solo amministrative, mentre una legge del 1962 la n.283, se non erro, prevede soltanto **contravvenzioni penali**. Paesi come Inghilterra e Germania hanno recepito la indicazione di tutelare penalmente il bene sicurezza alimentare a mezzo di norme in bianco, richiamando tout court il regolamento.

Il legislatore penale deve operare in modo frammentario, sussidiario, come *extrema ratio*, ma deve agire in base a ciò che emerge dalla realtà.

Il *Binding* (giurista tedesco famoso per avere scritto un trattato sul diritto dello Stato di sopprimere gli inutili negli anni iniziali del novecento) esprimeva così il modo di operare della legge penale: il legislatore penale deve *con mano pigra* raccogliere ciò che emerge dalla realtà, deve affrontare il dato fenomenico, elevando a rilevanza penale il comportamento connotato da disvalore.

Occorre ridare sicurezza alla fiducia infranta (la fiducia è ciò che si attende da un determinato sistema: per esempio la certezza degli atti muniti di fede pubblica.

Va dato rilievo penale nel senso di delitto di attentato alla sicurezza alimentare per tre ragioni: 1) sulla base di un dato fenomenico; 2) per la necessità di adeguare il sistema al reg. comunitario 178 del 2002; 3) perché la disattenzione spinge i criminali del settore in fuga verso i paesi meno attenti. D'altronde non ha senso che il reato di furto di mela con aggravanti sia sentito dalla società come fatto più grave di un attentato alla sicurezza alimentare, che è anche un **attentato alla salute delle persone**. Il delitto di lesione della sicurezza alimentare provvede alla **tutela anticipata** rispetto alla salute e alla incolumità pubblica.

Tra l'altro, non ha senso che attualmente i reati contro la salute pubblica siano inseriti tra i reati insieme al crollo, all'epidemia, a tutti i reati contro la incolumità pubblica.

Si pretende cioè che nella **fattispecie concreta** vi sia un pericolo attuale per una collettività diffusa e indeterminata di persone, mentre è sufficiente che si attenti al **pericolo concreto per la sicurezza alimentare al momento della consumazione nei confronti di due o più persone**. Con dolo o eventualmente con colpa grave. Si tratta di scelta politica, in quanto il codice penale prevede solo la colpa tout court, mentre il concetto di colpa grave si evince dal codice civile, per il principio di circolarità dell'ordinamento giuridico (2236, 1176 c.c.).

Sarebbe inoltre necessario introdurre, oltre alla fattispecie generale (adultera, contraffatta commercia non conserva, causando il pericolo concreto alla sicurezza alimentare al momento della consumazione nei confronti di due o più persone) anche **fattispecie omissive** : omesso ritiro dopo il provvedimento dell'autorità, sarebbe una fattispecie analoga all'art. 650 c.p.

Altra fattispecie riguarderebbe il **commercio all'ingrosso** di partite scadute o mal conservate.

Dovrebbe inoltre prevedersi la responsabilità delle persone giuridiche, come previsto dalla legge 231.

La introduzione del bene giuridico sicurezza alimentare dovrebbe avvenire all'interno del codice, *infra meonia codicis*, per il significato anche simbolico, oltre che di sistema, rispetto al disvalore che esso contrasta.

Abbiamo già detto perché debbono essere tutelati in modo privilegiato gli agricoltori. Scarsa attenzione è però dedicata allo **statuto dell'imprenditore agricolo**.

Leggendo ultimamente un bel lavoro del prof. Jannarelli sull'impresa agricola, si spiega in esso che tale istituto era il punto di congiunzione tra il codice civile del 1865 e il codice di commercio del 1882. Nella dialettica del ventennio due erano le tesi opposte: la prima riteneva, sull'esempio **francese**, di lasciare separati il codice civile (che affronta tutta la vita dell'uomo, famiglia, morte, proprietà e diritti reali, contratti, obbligazioni) dal codice di commercio, che affronta l'*homo economicus*. La prima tesi aderiva al modello francese, da cui traeva ispirazione il codice civile. La seconda, invece, si ispirava al **modello tedesco** di fusione, che era visto come il modello da imitare, e anche il più vicino ad una società che voleva sganciarsi da una prospettiva solo agricola e diventava industriale.

L'impresa agricola, punto di fusione tra una visione proprietaria e una dinamica restava un *ibrido*: sì imprenditore, ma sganciato dall'assoggettamento della coeva, rispetto al codice civile, del 1942, legge fallimentare.

In queste visioni, si inserì un ulteriore aspetto, ancora più politico, se possibile; i libri riportano che per motivi corporativi, Mussolini voleva premiare gli agricoltori, i proprietari terrieri, che avevano partecipato alla **marcia su Roma nel 1922**.

Come già detto, la ragione della tutela degli agricoltori è che la loro **offerta è anelastica**: non possono produrre oltre il loro appezzamento di terreno, anche se hanno molto successo; soffrono del **c.d. doppio rischio, cioè all'impresa si somma il rischio atmosferico; producono ciò che mangiamo**. Il compratore non paga oltre un certo prezzo, anche se il bene è molto buono.

Un pò è la medesima difficoltà delle figure professionali: le società tra professionisti erano vietate da una legge del 1939 perché si temevano società tra ebrei, che erano i più versati nelle libere professioni: dietro lo schermo delle società essi potevano nascondersi.

In realtà, dopo anni, dobbiamo dire che la migliore dottrina commerciale, in nulla rileva differenze tra imprenditore agricolo e quello commerciale, se non nella disciplina e nella non- sottoposizione al fallimento o a procedure liquidatorie per il caso di crisi.

In altri paesi – per esempio in Francia, *art. 351 del code rural*- sono previste **procedure liquidatorie** per il caso di difficoltà e crisi dell'impresa, oltre – in recentissime leggi – procedure per la **riconversione delle imprese agricole in crisi**.

All'epoca della riforma della disciplina fallimentare, riportano i manuali, c'era grande condivisione sul fatto che andava affrontato il problema delle procedure concorsuali per la crisi dell'impresa agricola, ma non se ne è fatto nulla. Credo di sapere il perché: tali provvedimenti sono di competenza primaria della Commissione giustizia, che già con fatica si deve occupare di imprese o società, figuriamoci dell'impresa agricola.

Inoltre, il richiamo alle procedure concorsuali evoca sempre un qualcosa di svilente.

Oggi però è cambiata la concezione del fallimento: esso non è più causa di suicidi, non è un disdoro, ma è previsto come una opportunità, tanto che un apposito istituto si chiama **“esdebitazione”** o liberazione dai debiti, al fine di consentire al debitore-imprenditore il cosiddetto *free start*, la libera ripartenza; non è più connessa una sanzione civile, non è necessaria una riabilitazione per l'imprenditore sfortunato, che si additava a modello di incapacità.

Inoltre, dal punto di vista **sogettivo**, è cambiato il concetto di coltivatore diretto, al quale si aggiungono lo IAP (imprenditore agricolo professionale), le società agricole; ad essi si deve aggiungere che l'impresa agricola trasforma e quindi è anche industriale (mentre la industria è una delle ipotesi di esempio dell'imprenditore commerciale); si è aggiunto (è equivalente, è equiparato) il pescatore, l'acquacoltore, per estensioni di origine comunitaria.

Al di fuori di ogni delimitazione ed estensione, invito a leggere il saggio di Buonocore sulla “eterogenesi dei fini” della impresa agricola. In tale contesto, quasi sfugge il senso delle attività agricole per connessione, perché rientranti nell'esercizio normale dell'attività agricola, ma che in nulla lo distinguono dall'impresa commerciale.

L'impresa agricola oggi equivale all'impresa commerciale: trasforma per lo più, opera con metodi economici, lavora perché destinata al mercato: non vi sono più distinzioni dall'impresa commerciale.

Occorre cioè iniziare a pensare ai fattori della produzione dell'impresa agricola, ai debiti, come detto, alla **esposizione debitoria, ma anche ai crediti**.

Non è ancora chiaro, dal punto di vista normativo (si risale a un decreto legge n.2 del 2006, che sanziona la pignorabilità) se, in base a un dpr del 1974, **il credito di aiuto comunitario sia cedibile o meno**.

Si consentirebbe l'accesso al credito ammettendo chiaramente la cedibilità dei crediti comunitari, sia maturati che futuri.

Ho letto che il presidente Vecchioni invitava le banche e il sistema finanziario a pensare a **nuove forme di garanzia, ad avere fantasia**; ho parlato dei crediti che potrebbero essere **ceduti anche in garanzia**; penso a come negli anni '80, mi pare legge 431 del 1985, il legislatore inventò (rectius, tipicizzò) la legge sul **pegno sul prosciutto**.

Cosa bizzarra, certo, in quanto un bene mobile è già pignorabile per definizione. Ma la legge prevede la possibilità di costituire il pegno in forma **consensuale**, non reale a mezzo della dazione, lasciando l'oggetto nei depositi. A volte la legge segue la realtà, penso al leasing finanziario o locazione finanziaria negli anni 70 e 80; altre volte, **la legge precorre e traccia la strada: in una parola tipicizza**.

Occorre che determinati istituti, già possibili, siano spinti e legittimati dalla ricognizione e tipizzazione del legislatore; penso alla cedibilità dei crediti che possono derivare dall'utilizzo di fonti rinnovabili,

dalla produzione di **energia** eccedente quel che serve al proprio immobile e alla propria attività: ciò garantisce una **redditività** per periodo, che potrebbe essere costituita in garanzia.

Occorre però un **progetto globale**, occorre pensare a ciò che significa nella dizione attuale la **destinazione agricola** di un fondo e stimolare, con strumenti indiretti, di vantaggio, se non fiscali, extrafiscali, la vera coltivazione. In molte zone “agricolo” significa solo non residenziale, ma comunque destinato di fatto a costruzioni abusive.

Occorre prevedere che, dal punto di vista **urbanistico**, la destinazione agricola consente talune realizzazioni, movimenti, strettamente pertinenti alla attività agricola, una volta salvaguardati altri valori di ampiezza, materiale, aspetto.

Dall'altro lato, dal punto di vista **edilizio**, occorre evitare che sia necessario acquisire un titolo abilitativo (dia, silenzio-assenso, concessione, autorizzazione) ma occorre prevedere che si tratti di attività libera (oggi s.c.i.a.), una volta rispettati determinati parametri.

Penso a quanto sarebbe importante, pur nella problematica di norme di competenza regionale e altre di derivazione comunitaria, arrivare a una legge di semplificazione dell'attività agricola, un **riassetto della normativa in materia**.

La codificazione c.d. di settore o moderna realizza quello che in Francia viene definito il diritto di accesso al diritto. Dati OCSE ci dicono che circa il 7% in meno viene prodotto di PIL in un sistema caratterizzato dalla confusa e cattiva formazione.

Sono tutte norme a costo zero, anche se su tale profilo bisogna intendersi: i controlli vanno fatti, le amministrazioni debbono poter funzionare.

Non posso non osservare che a queste sfide si profila una **inadeguatezza del livello nazionale**.

Per tre motivi fondamentali: in primo luogo, la normativa in materia è dettata spesso da normativa comunitaria di tipo tecnico, che solo per un fraintendimento linguistico viene definita di ravvicinamento o armonizzazione: spesso è una attività di tipo **notarile di ratifica**.

A ciò si aggiunga, come hanno detto almeno due ministri nelle loro relazioni o dichiarazioni (ricordo dichiarazioni di La Malfa e Frattini) la competenza, a volte non al livello dei migliori paesi, dei funzionari italiani **in fase ascendente**.

Inoltre si aggiunge ciò che ho altrove definito **la trappola delle materie**: si aggiungono e sovrappongono materie contermini, ambiente, paesaggio, salute, alimentazione, agricoltura, ordinamento civile, con competenze a volte statali a volte regionali, a volte concorrenti: l' **ambiente, ambients è ciò che sta attorno, l'agricoltura è l'attività dell'uomo nello spazio rurale, il paesaggio evoca una visione cartolinesca, estetica della Natura. Forse a volte non sono che diversi punti di vista della medesima materia giuridica**.

Manca inoltre il funzionamento di uno **strumento di raccordo**: è noto che in altri paesi a ordinamento federale negli strumenti di raccordo gli enti federati **consumano** il potere.

Si pensi alla Conferenza Stato- regioni, all'altissima conflittualità dinanzi alla Corte Costituzionale, alla illogicità di un sistema che si differenzia per legislazioni tra diverse regioni. Non richiamo per sintesi la problematica degli OGM, che affronta problemi epocali, che non possono essere devoluti alla politica di un ente territoriale, se non per la pianificazione di ciò che si può fare o meno, ma non discutendo il principio della legittimità, sia pure con la cautela dell'altro principio, quello della precauzione (che impone il perseguimento dell'effetto di c.d. minimizzazione).

Ma la **inadeguatezza è anche del livello comunitario**. Per l'Europa è avvenuto ciò che *Jean Monnet* diceva sugli Stati nazionali secondo il modello dell'ottocento, la comunità perfetta e autosufficiente del Mortati: che erano **divenuti troppo piccoli per le cose grandi** e troppo grandi per le cose piccole.

Inoltre spesso **l'eccesso di diritto** (il c.d. morbo del troppo diritto) non risparmia l'ordinamento comunitario, così come **l'eccessivo tecnicismo** e la mancata partecipazione adeguata in fase ascendente.

Occorre sapere distinguere anche rispetto alle competenze legislative **ciò che è locale** (il terreno, la disciplina dell'impresa) da **ciò che è globale**, le regole dell'etichettatura, i mangimi, le regole del mercato.

Occorre soprattutto **farsi portavoci** verso i paesi emergenti di regole, anche percepite come troppo stringenti e raffinate, che però derivano dalla cultura, dalla civiltà, dalla tecnologia, dalla conoscenza, dalla esigenza di tutela, dal mercato.

Sono clausole di civiltà da esportare, così come nell'ottocento i principi di fraternità, uguaglianza, libertà, capacità giuridica, eguaglianza dei sessi e delle religioni, sono stati portati in ogni angolo della terra.

Occorre avere una **visione quasi futuristica e direi apocalittica**: pensare che nel 2050 avremo emigrazioni da fame e sete, che vi sarà la desertificazione dell'Africa settentrionale, dell'europa meridionale, lo scioglimento dei ghiacciai, nove o forse dieci milioni di popolazione globale da sfamare.

Occorre che alla terra sia data la **voce del partner inanimato**: abbiamo **doveri attuali avverso diritti futuri**, dei nostri figli, dei nostri pronipoti, che nemmeno vedremo mai, rispetto a una Terra di cui abbiamo il momentaneo godimento, ma non la totale disponibilità.

Occorre una visione globale del pianeta Terra.

C'è una espressione bellissima dell'ambiente della dottrina tedesca: l'oggetto della tutela ambientale non è la terra *sic et simpliciter*: è il *Nachwelt*, **il mondo dopo**. Esiste la tutela della nostra storia, dei beni storici e culturali, del presente, della attualità; soprattutto esiste la esigenza di tutela del futuro.

Prima l'uomo disciplinava con il diritto la natura in ogni aspetto, penso anche alla sacralità con cui guardava alla natura, penso al richiamo **al Creato**, alla **Genesi** che invitava gli uomini a soggiogare animali e pesci, a riprodursi, a soggiogare la terra, in una visione quasi umanocentrica della natura. Ebbene, l'uomo la Terra la ha soggiogata.

Dispone di forze con le quali, a tavolino, potrebbe realizzare **un modello nuovo** di mondo. Prima addirittura evocava gli Dei; oggi, incide sulla natura.

Quest'uomo così potente deve però sentirsi e essere parte di una collettività al di fuori dello spazio e del tempo, come membro di una collettività a-spaziale e a-temporale, deve pensare di gestire un bene di cui ha soltanto il diritto di utilizzo temporaneo e non la proprietà piena ed esclusiva.

Ricordo la metafora del Prometeo incatenato, al quale gli dei avevano dato il fuoco per rendere felici gli uomini, ma impazzì perché li rese infelici.

Se Dante scrivesse oggi una cantica per il terzo millennio, al sesto canto, dedicato alla politica, dopo essersi rivolto a Firenze, all'Italia, all'Impero, allo Stato e alla Chiesa, si dedicherebbe **all'uomo e al mondo**, al disegno di civiltà che vogliamo lasciare ai nostri pronipoti, che neanche conosceremo.

Occorre che tutta questa potenza sia a sua volta dominata **dall'etica**, soprattutto da **regole** giuste, eque, solidali, condivise, che realizzino l'obiettivo di soddisfare il bene comune come ha ricordato il Papa nel recente Angelus, i **bisogni dei molti, anzi di tutti e non dei pochi**; dobbiamo rifletterci bene perché tali regole, che a loro volta dobbiamo tutelare, debbono realizzare un modello di civiltà e di sviluppo e soprattutto evitare la caduta dell'uomo nella tragedia dell' "imbuto" dell'inferno.